



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

**CIRCOLARE n. 25**

Roma, 29 marzo 2012

AOODPIT Prot. n. 400

Ai                   Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

e p.c. al         Gabinetto del Ministro  
SEDE

**OGGETTO:** Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2012/2013 -  
Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

Come è noto alle SS.LL., la determinazione e l'assegnazione delle dotazioni organiche del personale docente costituiscono adempimento preliminare di fondamentale importanza rispetto alla gestione delle operazioni e delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni del personale scolastico e, più in generale, rispetto al puntuale e ordinato inizio dell'anno scolastico. Ciò premesso, codesti Uffici procederanno, con la massima sollecitudine, alla definizione dell'incombenza di propria competenza sulla base delle istruzioni ed indicazioni della presente circolare e dell'allegato schema di decreto, sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca da inviare per il prescritto concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni, per l'anno scolastico 2012/2013, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

Si richiama la particolare attenzione delle SS. LL. e degli Uffici dipendenti sull'esigenza che le Regioni e gli Enti locali siano opportunamente coinvolti e sensibilizzati in sede di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse di organico alle singole province, anche nell'ottica di una funzionale coerenza tra le previsioni del piano regionale di dimensionamento e localizzazione delle istituzioni scolastiche e l'attribuzione delle risorse. Analoga attenzione le SS.LL. vorranno riservare ai rapporti con le OO.SS..

I criteri e i parametri per la formazione delle classi sono fissati dal Regolamento approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n.



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per quel che concerne le classi che accolgono gli alunni disabili.

Per completezza di esposizione e perché le SS. LL. dispongano di un quadro chiaro e organico di riferimenti, si richiamano di seguito le norme e gli atti che presiedono alla costituzione degli organici:

- Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, avente ad oggetto "le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto legge n. 112 del 26 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, in materia di "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, recante, tra l'altro, la previsione nella scuola primaria di classi con un unico insegnante, funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;
- Piano programmatico in attuazione dell'art. 64 succitato e delle relative norme applicative, riferite al primo ciclo e al dimensionamento della rete scolastica;
- D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
- D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, riguardante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, relativo all'assetto organico della scuola secondaria di I grado e alla definizione delle cattedre in applicazione del DPR n. 89/2009;
- D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, su "riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, su "riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010, regolamento di "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Circolare ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010 contenente "indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana";
- Circolare ministeriale n. 110 del 30 dicembre 2011 regolante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2012/13;
- Intesa stipulata il 16.12.2010 in sede di Conferenza unificata, relativa all'adozione di linee guida per disciplinare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-*quinquies*, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

- Decreti Interministeriali che hanno definito le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici e professionali in un numero contenuto di opzioni;
- Art. 19, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

Con l'anno scolastico 2011/2012 si è concluso il triennio di contenimento della consistenza di organico in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l'attivazione di una serie di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell'arco del triennio 2009/2011, il rapporto docenti/alunni, nonché sulla base dei regolamenti emanati in attuazione delle istruzioni impartite dal Piano programmatico elaborato ai sensi del citato art. 64 .

Si ricorda che Il complesso delle azioni previste dall'art. 64 in materia di revisione e riordino del sistema scolastico rientra nel più ampio programma di razionalizzazione e contenimento della spesa per il pubblico impiego, e si è ispirato ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Per l'anno scolastico 2012/2013 il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111 all'art. 19, comma 7 dispone "A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato."

In effetti la citata legge 111/2011, a di là del limite sopra menzionato, non fissa altre misure di contenimento e, pertanto, in applicazione di tale disposizione le dotazioni organiche relativa all' anno scolastico 2012/2013 sono state determinate non superando, a livello nazionale, la consistenza delle dotazioni fissate per l'anno 2011/2012.

In dipendenza di ciò e fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, si è proceduto alla quantificazione e alla ripartizione, tra le Regioni, delle dotazioni dei diversi ordini e gradi di istruzione in relazione al numero degli alunni risultanti dall'organico di fatto dell' a.s. 2011/2012, dell'entità previsionale della popolazione scolastica riferita all'anno 2012/13, dell'andamento delle



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché delle situazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del DPR n. 81/2009.

La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito in ambito nazionale è stata effettuata, come precisato dall'art. 1, comma 2 dello schema di D.I. citato in oggetto, sulla base dei dati e degli elementi concorrenti alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema dell'istruzione, nelle sue diverse articolazioni, tenendo conto delle specificità relative ai comuni montani, alle piccole isole, alle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché ai territori con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.

Al fine di garantire la corretta funzionalità del servizio scolastico, anche in considerazione dell'incremento del numero degli alunni, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, si valuterà la possibilità di incrementare l'organico di diritto con quote di posti dell'organico di fatto.

Si ricorda, fin d'ora, che il riordino del I e del II ciclo attuato in applicazione dell'art. 64, interesserà le classi quarte dell'istruzione primaria e le classi terze dell'istruzione di secondo grado.

Ferme restando le istruzioni e le indicazioni di cui alla presente circolare, le SS. LL. potranno in essere autonomamente le azioni ritenute più funzionali e coerenti con gli specifici bisogni delle rispettive realtà territoriali, nonché, tenendo in debita considerazione le scelte delle scuole, valuteranno la possibilità di attivare ulteriori iniziative volte al raggiungimento delle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa, nel rispetto della qualità dei servizi e dell'offerta formativa.

Un ruolo importante, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni e indicazioni di cui alla presente circolare, spetta alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione, da parte delle stesse, della quota di autonomia prevista dal D.P.R. n. 275/99 e successive modifiche e integrazioni (vedi i regolamenti concernenti il II ciclo). Sarà cura, pertanto, dell'istituzione scolastica, una volta avuta contezza delle proprie risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità che consentano il migliore impiego delle risorse, l'ampliamento del servizio e l'incremento dell'offerta formativa; il tutto valorizzando, le potenzialità proprie dall'autonomia organizzativa e didattica.

Come negli anni decorsi, sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi gradi di scolarità, anche nell'ottica, ove possibile, dell'estensione del tempo pieno.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. e degli operatori impegnati nelle operazioni di definizione e gestione degli organici, sull'esigenza che siano valutate in maniera puntuale le risorse da destinare ad ogni segmento di istruzione e a ciascuna istituzione scolastica, onde evitare situazioni di squilibrio e/o di svantaggio.



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

Per quanto concerne le ore di insegnamento delle materie alternative alla religione cattolica, si ricorda che il 7 dicembre 2011 è stata rilasciata la procedura per l'invio telematico dei contratti a tempo determinato per l'insegnamento di tali attività che restano regolati dalle disposizioni e dai chiarimenti fino ad ora forniti (nota n. 26482 del 7 marzo 2011).

***Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici***

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto interministeriale e dalla presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell'infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure da porre in essere per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.

Pertanto, come prima accennato, le SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le Regioni, con gli Enti Locali provvederanno alla ripartizione delle consistenze di organico a livello provinciale, valutando le esigenze relative alle tipologie dei diversi ordini e gradi di istruzione e alle condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche di competenza, nonché alle innovazioni introdotte dai provvedimenti applicativi del citato art. 64.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, il rispetto delle norme sulla sicurezza, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.

Prima della ripartizione delle risorse di organico, le SS.LL. definiranno la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali, prevista dall'art. 2 dello schema di decreto più volte citato.

Nel contempo le SS.LL. forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai responsabili degli Uffici scolastici territoriali e ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, confronti, approfondimenti e interlocuzioni dirette. Inoltre evidenzieranno la necessità che i dati relativi agli alunni e alle classi, trasmessi dalle istituzioni scolastiche al Sistema informativo, siano assunti nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. A tale riguardo il Sistema informativo è stato programmato in funzione della determinazione degli organici, secondo i nuovi modelli orario della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.

E' di tutta evidenza che il processo di determinazione degli organici non potrà prescindere dalla corretta e attenta formazione delle classi. In tale ottica è fatto divieto di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e di successiva ricomposizione delle stesse in organico di fatto.

Inoltre, al fine di evitare la costituzione di classi con un numero eccessivo di alunni, i dirigenti scolastici provvederanno alla relativa formazione secondo criteri di omogeneità, evitando squilibri numerici tra le stesse. A tale riguardo i dirigenti medesimi eviteranno di accogliere



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione.

Si ricorda che la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA". Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico. E' opportuno che nella composizione delle classi si tenga in debita considerazione la presenza degli alunni con DSA.

Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai contenuti e alle prescrizioni della presente circolare, del decreto interministeriale sugli organici, dei provvedimenti conseguenti all'applicazione delle previsioni della legge finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive.

### ***Scuola dell'infanzia***

La scuola dell'infanzia è disciplinata dall'art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Quanto alla consistenza delle dotazioni organiche, ai fini della generalizzazione del servizio, sono stati confermati in organico di diritto i posti attivati in organico di fatto nell'anno 2011/2012.

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini che hanno compiuto o compiranno, entro il 31 dicembre 2012, il terzo anno di età.

Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 110 del 30 dicembre 2011 (iscrizioni per l'a.s. 2012/13), possono, altresì, essere ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2013, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico - didattico da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.

Gli anticipi, di cui al comma precedente, nella scuola dell'infanzia trovano fondamento soprattutto nelle positive esperienze degli anni decorsi e nell'intento di corrispondere in maniera sempre più ampia e puntuale alle esigenze delle famiglie. Per l'attuazione degli anticipi i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l'attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad accertare, nei diversi contesti, l'esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità.



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com'è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali.

Nella tabella A sono compresi i 610 posti, finanziati con quota parte delle risorse previste dall'art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004, per la generalizzazione del servizio e l'attuazione degli anticipi.

Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, hanno precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2012. Inoltre, al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle bambine e ai bambini che hanno frequentato le cd. "sezioni primavera", il cui funzionamento, com'è noto, è disciplinato da altre disposizioni (legge finanziaria n. 296/2006, art. 1, commi 630 e 634).

Eventuali incrementi di posti, finalizzati all'estensione del servizio, possono essere autorizzati nell'ambito delle risorse complessive assegnate. Il contingente assegnato, invece, può essere ridotto solo in assenza di richieste o di leste di attesa.

***Scuola primaria***

Com'è noto, la scuola primaria è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2012. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2013.

L'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, prevede che le famiglie possano operare le loro scelte, tra i modelli orari previsti dal citato DPR n.89/2009. Per l'anno scolastico 2012/2013, per le classi prime, seconde, terze e quarte sono previste le seguenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale: 27 ore elevabili, nei limiti delle consistenze di organico assegnato, sino a 30 ore, fermo restando che le risorse di organico complessive sono assegnate in ragione di 27 ore settimanali per classe.-

Le classi quinte continuano a funzionare, fino alla messa a regime del predetto modello (corrispondente, com'è noto, a 27 ore di media) secondo gli orari attualmente previsti di 27 e 30 ore settimanali, nel rispetto, comunque, della dotazione organica corrispondente alla media di 30 ore settimanali per classe.

Le economie che si determinano per il trascinarsi dell'attuazione della riforma vanno comunque utilizzate nella stessa scuola per il potenziamento dell'offerta formativa e del tempo scuola.



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe.

Eventuali economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale, possono concorrere ad ampliare l'offerta formativa della scuola fino a 30 ore, ad incrementare, ove necessario, il tempo scuola, nonché assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe (da assicurare alle scuole che adottano il modello montessoriano) e l'obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa.

Condizione essenziale per l'attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di strutture idonee e di risorse all'interno della scuola. L'attivazione è effettuata nei limiti dell'organico autorizzato e, comunque, nell'ambito della dotazione complessiva assegnata.

Si prevede l'utilizzo anche nella scuola primaria degli "spezzoni orario", che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l'insegnamento dell'inglese), e attività, concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell'ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell'istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere "arrotondate" a posto intero (devono essere arrotondate a posto intero per riassorbire l'eventuale soprannumerario), sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata. Qualora le ore residue siano in numero inferiore a 12, le stesse dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto.

Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell'orario delle lezioni seguite nell'anno precedente.

L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un'ora settimanale nelle classi prime, due ore nelle classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l'assegnazione di un docente in possesso dei titoli





*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

per tale insegnamento. Le SS.LL., nel corso delle apposite conferenze di servizio, avranno cura di richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici su tale adempimento.

Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile, in nessun modo, coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

In conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle conseguenti intese, l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.

Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto. Si ricorda che gli eventuali spezzoni di orario debbono rientrare nel novero delle complessive dotazioni assegnate in organico.

L'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Le ore di insegnamento residue dalla istituzione di classi con 24 ore e dalla eventuale presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l'insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare l'offerta formativa della scuola.

### ***Istruzione secondaria di I grado***

La scuola secondaria di I grado è regolata dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano) e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40).

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative e gestionali, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili.

Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall'art. 5 del citato regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse, siano costituite con il solo contributo orario relativo all'approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010.

Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane e di assicurare almeno due o tre rientri settimanali e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza, ricorrendone le condizioni, di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate prima dell'a.s. 2008/09. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere autorizzati utilizzando le eventuali economie derivanti dall'organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'insegnamento della *tecnologia*, prima rientrante nell'area disciplinare "Matematica, scienze e tecnologia", è stato ricondotto ad insegnamento autonomo ed affidato all'insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con orario settimanale di due ore.

Nulla è innovato con riferimento all'insegnamento dello *Strumento musicale*. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri fissati dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).

Fermo restando il mantenimento in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti, che vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari, la eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l'allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l'insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.

L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 212 dell'8 luglio 2005 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508", le scuole annesse ai conservatori debbono intendersi chiuse. Infatti il citato articolo 14, ha abrogato, tra l'altro, il comma 5 dell'art. 239 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che stabiliva che "presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico".

***Istruzione secondaria di II grado***

Com'è noto, l'istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all'emanazione dei già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e n. 89/2010 relativo ai licei.

Le dotazioni organiche degli istituti di secondo grado sono determinate per la classi prime, seconde e terze con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricula previsti dai succitati regolamenti e per le classi quarte e quinte dell'istruzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del relativo regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale, che individua l'orario delle classi di concorso da ridurre; decreto che, con nota a parte, viene trasmesso contestualmente alla presente.

Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, occorre fare riferimento, oltre alle norme appena citate, ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento e sul proficuo utilizzo del personale scolastico approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009.

In attuazione dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale (che con la presente si trasmette) gli istituti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico dell'istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato dell'istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della necessaria delibera regionale, (ad es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo Musicale e coreutico) assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore".

In relazione a quanto sopra, nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico, secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato DPR n. 81/2009. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

I licei musicali potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti nel corrente anno.

Per le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe terza degli istituti professionali alle quali si acceda dal biennio comune a più articolazioni e/o opzioni per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.

Ne consegue che, qualora il totale delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli non consenta l'attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell'istituzione scolastica, le SS.LL. daranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici nel senso del mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando comunque duplicazioni di quelli di analogo tipo. Al fine poi di garantire un'offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.

Nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l'insegnamento dell'inglese, non è consentito formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

Si ricorda che, al fine di poter raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa in applicazione dell'art. 64 della legge 133 del 2008, evitando esuberi di personale e disponibilità di posti in altre classi di concorso, i vari indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale e le tipologie dei diversi percorsi liceali devono essere attivati nell'assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate.

Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle reti scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

Le classi iniziali dei corsi serali sono costituite secondo quanto previsto dall'art. 16 del DPR n.81/2009. Si precisa che anche per l'a.s. 2012/2013 rimarrà inalterato l'attuale quadro orario settimanale. Si fa riserva di fornire indicazioni e istruzioni.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.

Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore e che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente. In base a quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

Si precisa che, in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime e seconde, sempre tenendo conto delle riduzioni stabilite per l'istruzione tecnica e professionale dai decreti interministeriali prima menzionati. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo e del pregresso ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di eventuali cattedre esterne.

Nel caso che l'istituzione scolastica comprenda un liceo artistico e un istituto d'arte, l'utilizzo indistinto dei contributi orario dei vari percorsi di studio (del liceo artistico e dell'istituto d'arte) per la costituzione delle cattedre all'interno dell'istituzione determinano l'organico di istituto, con la conseguente necessità di formulare una unica graduatoria, suddivisa per classi di concorso, per l'individuazione del docente soprannumerario. Tale criterio si applica anche al caso in cui esistono già entrambe le istituzioni (liceo artistico e istituto d'arte) all'interno di un istituto superiore.

Relativamente all'Ufficio tecnico, l'art. 8, comma 4, del regolamento relativo all'istruzione tecnica e l'art. 8, comma 7, del regolamento relativo all'istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell'Ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulle utilizzazioni.

***a) classi di concorso***

In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto vengono confermate, per le classi prime, seconde e terze interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso l'elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo, secondo e terzo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino.

Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati "atipici". Pertanto, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica e una volta individuata dovrà essere mantenuta per tutto l'anno scolastico. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti "atipici" si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti,



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 7 del CCNI sulla mobilità. Ovviamente nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all'indirizzo presente nella scuola.

In assenza di titolari da "tutelare" l'attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. Analogamente, in mancanza delle citate situazioni il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei docenti, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l'insegnamento, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alla classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre (come è avvenuto, ad esempio, nel decorso anno quando le ore di italiano e latino del primo Biennio del liceo classico sono state assegnate generalmente alla 51/A a discapito della 52/A, con la conseguenza che solo in limitati casi gli abilitati della 52/A hanno avuto la possibilità di essere chiamati sia per le supplenze annuali che per le immissioni in ruolo).

***b) Opzioni***

Come già comunicato, dal 1 settembre p.v., verranno attivate le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti tecnici e degli istituti professionali con un numero contenuto di opzioni : n. 10 per l'istruzione tecnica e n. 10 per l'istruzione professionale. Con nota n.868 del 3 febbraio 2012, sono state aperte le aree del sistema informativo per l'inserimento sia delle risultanze dei piani di dimensionamento che per l'attribuzione dei codici meccanografici degli indirizzi, articolazioni e delle citate opzioni. Poiché la opzioni sono attivabili dal terzo anno di corso degli istituti tecnici e professionali la formazione della classi deve seguire il principio generale prima accennato relativo alle classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio ai quali continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi deve essere definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.

***c) quota del 20% riservata all'autonomia***

Com'è noto, i tre regolamenti relativi al riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia del 20%, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l'eventuale attivazione di ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

Poiché l'utilizzo di tale quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull'intero percorso quinquennale, non potrà comunque determinare esuberi di personale a "regime", il sistema informativo ha attivato una apposita funzione a mezzo della quale le istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e, contestualmente, gli Uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario. L'utilizzo della quota dell'autonomia non potrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili.

La nuova funzione riguarda esclusivamente le classi prime, seconde e terze interessate al riordino, mentre per la classi successive si applicano i criteri previsti dal DPR n. 275/99.

***C) Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)***

I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale (vedi decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010) sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.

I percorsi di IeFP di cui al primo comma possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell'ambito della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità adottate con l'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e previste nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della legge n. 40/07 (vedi [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it) - riordino istruzione Professionale):

- tipologia A "offerta sussidiaria integrativa" (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali di cui all'allegato 2 della citata intesa del 16.12.2010. A tal fine, in attuazione dell'accordo territoriale tra USR e competente Assessorato Regionale, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i percorsi di qualifica previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 29/4/10. E' di fondamentale importanza che le istituzioni scolastiche facciano riferimento alla tabella allegato n. 3 dell'Intesa del 16.12.2010, che stabilisce le corrispondenze tra i vecchi i nuovi percorsi di qualifica professionale. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità (quest'ultima da utilizzare in organico di fatto) di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili;





*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

- tipologia B "offerta sussidiaria complementare" (Linee guida, capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. Tale possibilità può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato regionale deliberi, in attuazione dell'accordo territoriale col competenteUSR, per la prima attuazione delle linee guida, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine, gli Istituti professionali formeranno classi secondo gli standard formativi e l'ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermo restando che la spesa complessiva non potrà comunque superare quella derivante dall'attivazione di percorsi ordinari degli istituti professionali. Per consentire la realizzazione di tali percorsi il sistema informativo di questo Ministero sta predisponendo una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella B della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti, che consentirà di effettuare l'attribuzione dell'insegnamento alle classi di concorso finalizzate all'acquisizione degli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella B non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP.

La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 4 della Legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.

Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La presenza dell'offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto. L'organico dell'istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.

In effetti l'organico assegnato agli istituti professionali è comprensivo anche delle eventuali quote orarie relative alle classi di IeFP. L'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

generalità delle classi dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo alle utilizzazioni del personale docente.

**d) Ulteriori disposizioni**

Per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, potranno essere utilizzate eventuali risorse aggiuntive che fondatamente si renderanno disponibili a seguito dell'assegnazione agli istituti delle dotazioni organiche o, in sede di definizione dell'organico di fatto, per effetto dell'impiego di personale docente eventualmente in soprannumero.

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità dell'organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per le altre operazioni finalizzate al regolare avvio dell'anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali eviteranno il ricorso al frazionamento delle cattedre.

Si ritiene, infine, di dover far presente che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con gli interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l'istruzione secondaria di II grado, di attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.

**Istruzione degli adulti**

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2011/2012. Nelle more dell'emanando regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità. Si ricorda che, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro tra questo Ministero e il Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell'operazione relativa "al rilascio del permesso di soggiorno CE". Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in debita evidenza tale adempimento valutando la possibilità di riservare apposite risorse.



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

***Posti di sostegno***

Com'è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

Per la Consulta, la scelta di sopprimere la deroga che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova giustificazione nel nostro ordinamento, posto che attraverso la deroga è reso effettivo il diritto fondamentale all'istruzione dei disabili gravi.

In relazione a quanto sopra, considerato che i posti in deroga sono attribuiti in organico di fatto, questo Ministero si riserva di impartire ulteriori disposizioni nella apposita specifica circolare, che dovrà scaturire obbligatoriamente da confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del delicato problema.

La declaratoria di incostituzionalità del comma 414, dell'art. 2 della legge n. 244/2007 non è estesa alla parte della norma in cui è previsto che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/07. Nell'a.s. 2011/12, viene, quindi, determinato un organico di diritto di complessivi 63.348 posti, pari al numero di posti attivati in organico di diritto nell'anno scolastico 2010/2011 e riportato nella tabella E, colonna A.

Come per il decorso anno, si ritiene comunque opportuno riportare nella colonna C della suddetta Tabella E il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell'a.s. 2012/2013, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di fatto.

Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

***Scuole con insegnamento in lingua slovena***

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 16 dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire la dotazione organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo. Le tabelle "A", "B", "C" e "D" riportano, per grado di istruzione, le dotazioni organiche regionali delle scuole con insegnamento in lingua slovena.

***Istituzioni educative***

Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del personale educativo. Si ricorda fin d'ora che in base a quanto previsto dall'art. 19, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le dotazioni organiche del personale educativo non potranno "superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012".

***Scuole presso le carceri e gli ospedali***

Nell'ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita considerazione le scuole funzionanti presso gli istituti di pena e presso gli ospedali.

***Indicazioni finali***

Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell'ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla determinazione degli organici e al regolare avvio dell'anno scolastico, vigilando sul regolare e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

In relazione a quanto sopra le SS.LL., avvalendosi della collaborazione della apposita struttura costituita presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail [gildo.deangelis@istruzione.it](mailto:gildo.deangelis@istruzione.it)) e alla Direzione Generale del personale della scuola (e-mail [mariaassunta.palermo@istruzione.it](mailto:mariaassunta.palermo@istruzione.it)) il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento. Tanto anche nell'intento di raccordare proficuamente l'attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

Si confida nella sperimentata professionalità e nel senso di responsabilità delle SS.LL. e degli operatori dei rispettivi Uffici e si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

f.to - *Lucrezia Stellacci* -



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione

Decreto Interministeriale n.  
Del

## *DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013*

### **IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTO la legge 15 marzo 1997, n. 59 , in particolare l’art. 21;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 622;
- VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante ”Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008”;



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione

- VISTO** il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 – Serie generale;
- VISTO** il D.M. del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge 296/96;
- VISTO** l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;
- VISTO** in particolare il comma 1 del citato art. 64, che stabilisce che, per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure, dovrà essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTO** il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato articolo 64, comma 3, fissa, per il triennio 2009/2011, le quantità dei posti della dotazione organica del personale docente da ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Relazione tecnica di accompagnamento della citata legge n. 133 del 2008;
- VISTO** il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89 recante il regolamento di "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO** il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 concernente il regolamento "per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente organizzazione modulare;
- VISTO l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;
- VISTO l'art. 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27.2.2009, n. 14 che ha rinviato all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore del riordino del secondo ciclo;
- VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 89 recante il regolamento di “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88 recante “norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87 recante “norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTI i decreto interministeriali con i quali, in attuazione rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 dei regolamenti dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale, si è proceduto alla individuazione delle classi di concorso delle classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnici e delle classi terze degli istituti professionali da cui ridurre le consistenze orarie;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il d.p.c.m. 23 febbraio 2006, n. 185 recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002;
- VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;





# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione

- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 con la quale si sancisce la illegittimità dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
- VISTA la circolare ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010 riguardante “indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;
- VISTA la circolare ministeriale n. 110 del 30 dicembre 2011 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2012/13;
- VISTA l'intesa stipulata il 16 .12.2010 in sede di Conferenza unificata, concernente l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-*quinquies*, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- VISTO l'art. 19, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111 che prevede “A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.”
- SENTITA la Conferenza Unificata che nella seduta del .....ha espresso parere....
- INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

## DECRETA

### Art. 1



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione

## *(consistenze dotazioni)*

1. Le dotazioni orarie sono definite in attuazione dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2001, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e delle norme attuative di cui al piano programmatico e dall'art. 19, comma 7 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111 .
2. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2012/2013 sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle "A", "B", "C", "D", "E", "F" che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, sono state determinate in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e alla relativa serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap e degli alunni di cittadinanza non italiana e tengono conto del grado di densità demografica delle province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.
3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi.
4. Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricula previsti per la classi prime, seconde e terze dai nuovi Regolamenti e, per le classi successive alla terza dell'istruzione tecnica, ai sensi dei vigenti ordinamenti, con consistenze orarie ridotte in attuazione dell'art. 1, comma 4 del DPR 88/2010 e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.
5. Le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono comprensive dei posti di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, mentre le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) sono comprensive del numero dei posti assegnati per la generalizzazione del servizio finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311.
6. I Direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei responsabili degli Uffici territoriali e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e all'approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione

## Art. 2

### *(dotazioni provinciali)*

**1** I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, una volta concluse le interlocuzioni e i confronti con le Regioni e con gli Enti Locali per realizzare la piena coerenza tra il piano dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole; particolare riguardo va dato anche alle zone in cui siano presenti fenomeni consistenti di dispersione e di abbandono.

**2** I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazioni di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico- didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

**3** Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che, in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni, dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonché di altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.

**4** I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

**5** I Direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Dipartimento per l'istruzione

degli obiettivi fissati dall' articolo 64, della legge 6.8.2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

### **Art. 3**

#### ***(Costituzione delle classi)***

1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel DPR n. 81 del 20 marzo 2009 “regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate. L'applicazione della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, relativa alla distribuzione tra le classi degli alunni con cittadinanza non italiana, non dovrà comportare incrementi al numero della classi stesse.
2. I dirigenti scolastici provvederanno alla formazione delle classi prime secondo criteri di uniforme distribuzione evitando squilibri numerici tra le stesse.

### **Art. 4**

#### ***(Scuola dell'infanzia)***

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e del relativo tempo scuola sono fissate dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 59/2004, come richiamato dall'art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.
2. Ai sensi dell'art. 2 , comma 2, del succitato Regolamento, ed alle condizioni e sulla base dei criteri dallo stesso previsti, è consentita l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
3. L' istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata ed equilibrata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione

## Art. 5

### *(Scuola primaria)*

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004 e dall'art. 4 del Regolamento approvato con DPR n. 89 del 20 marzo 2009 sul primo ciclo.
2. Per le classi prime, seconde, terze e quarte funzionanti nell'a.s. 2012/13, il tempo scuola è svolto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato. La dotazione organica è comunque fissata in 27 ore settimanali per classe, senza compresenze.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento sul primo ciclo, le classi quinte continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello di cui al precedente comma 2, secondo le articolazioni orarie in atto di 27 e 30 ore. La dotazione organica per classe è comunque fissata in 30 ore settimanali, senza compresenze.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento sul primo ciclo, a richiesta delle famiglie sono attivate le classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09, senza compresenze, e comunque nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le quattro ore di compresenza per classe sono utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto. Classi a tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo mensa, è di 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere rientri pomeridiani.
- 5 L'insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici potranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Dipartimento per l'istruzione

possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.

6. Nell'ambito dell' istituzione scolastica le diverse frazioni orario, comprese quelle della lingua inglese, che non hanno contribuito a costituire posto intero, sono raggruppate per la costituzione di posti interi. Le frazioni residue superiori a 12 ore sono arrotondate a posto intero.

7. L'insegnamento delle religioni cattoliche è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, compresi quelli connessi all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal DPR n. 275/99, utilizzano in modo flessibile per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa. La dotazione organica deve essere prioritariamente utilizzata per garantire l'orario della mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani.

### Art. 6

#### *(Disposizioni generali per l'istruzione secondaria)*

1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili e tenendo conto dell' eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti di secondo grado sono determinate per le classi prime, seconde e terze con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi indirizzi o percorsi previsti dai nuovi Regolamenti e per le classi quarte e quinte dell'istruzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale in corso di registrazione che reca l' individuazione degli insegnamenti da ridurre.

2. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Dipartimento per l'istruzione

settimanali e, comunque, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008, i docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

**3.** Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

**4.** Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

**5.** Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

**6.** I Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.

### **Art. 7**

#### ***(istruzione secondaria di I grado)***

**1.** L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del Decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, artt. 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo.

**2.** Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle discipline stabiliti dal citato art. 5 del Regolamento approvato con DPR n. 89 del 20 marzo 2009 relativo al primo ciclo, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009.

**3.** Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Dipartimento per l'istruzione

settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta formulata dalla maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazione di una classe intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e nella impossibilità di garantire la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti.

5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni e sono regolati dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.

6. Ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 212 dell'8 luglio 2005 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508" le scuole medie annesse ai conservatori si intendono definitivamente non più funzionanti. Il citato articolo 14, relativo all'abrogazione delle norme, prevede " *Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme... omissis ... art. 239, commi 1 e 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*". Il comma 5 dell'art. 239 prevede "presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico".

### Art. 8

#### *(istruzione secondaria di II grado)*

1. Gli istituti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di licei) o sezioni di liceo Musicale e coreutico assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore".

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento sul dimensionamento, il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei





# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione

licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più articolazioni e/o opzioni per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.

**3.** Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o di sezione di liceo musicale e coreutico secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato DPR n. 81/2009 .

**4.** In considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più costituite cattedre ordinarie ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora funzionante nelle classi successive alle prime e seconde.

**5.** Nel caso di istituzione scolastica che comprenda un liceo artistico e un istituto d'arte l'utilizzo indistinto dei contributi orario dei vari percorsi di studio (del liceo artistico e dell'istituto d'arte) per la costituzione delle cattedre all'interno dell'istruzione determinano l'organico di istituto; conseguentemente dovranno essere previste graduatorie di istituto uniche e per ciascuna classe di concorso, per l'individuazione del docente soprannumerario.

**6.** In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto vengono confermate, per le classi prime e seconde interessate al riordino del secondo ciclo, la classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso l'elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino.

**7.** Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. Per l'istruzione liceale tale quota non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione

l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale.

**8.** Le prime classi di sezioni staccate, di scuole coordinate, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

**9.** Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

**10.** I licei musicali potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti nel corrente anno.

**11.** Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione o l'indirizzo richiesti.

**12.** Le classi intermedie sono costituite con un numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché la media degli alunni sia non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009.

**13.** Le classi terminali sono costituite con un numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.

**14.** Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, solo nel caso in cui non comportino incrementi di ore o di cattedre.

## **Art. 9**

### ***(percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP))***

1. I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Dipartimento per l'istruzione

stato recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, integrato con l'accordo del 19 gennaio 2012, sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.

2. I percorsi di IeFP di cui al primo comma possono essere attivati dagli istituti professionali, fermo restando la competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell'ambito della programmazione regionale, in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità previste dall'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e recepite nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della legge n. 40/07:

- tipologia A "offerta sussidiaria integrativa" (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali di cui all'allegato 2 della citata intesa del 16.12.2010. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i percorsi di qualifica corrispondenti, in base a quanto previsto dalla tabella allegato n. 3 della citata intesa del 16.12.2010, a quelli realizzati nel corrente anno scolastico. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili;
- tipologia B "offerta sussidiaria complementare" (Linee guida, capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. L'accesso ai relativi percorsi si rende possibile solo qualora il competente Assessorato regionale decida, in attuazione dell'accordo territoriale col competenteUSR per la prima attuazione delle linee guida, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e l'articolazione dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine, gli Istituti Professionali formeranno classi secondo gli standard formativi e l'articolazione dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermo restando che la spesa complessiva non potrà superare quella derivante dal funzionamento dei corsi ordinari degli istituti professionali.

3. A partire dall'anno scolastico 2011/2012, gli istituti professionali, per effetto della citata intesa, non possono più accogliere iscrizioni alle classi prime funzionanti secondo i corsi di qualifica triennale previsti dal previgente ordinamento e realizzati nel corrente anno in regime surrogatorio. Resta ferma la prosecuzione, sino alla loro conclusione, dei corsi di qualifica attivati dall'a.s. 2009/2010.



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Dipartimento per l'istruzione

4. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 4 della Legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.

5. Le classi iniziali degli istituti professionali di Stato che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivo di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. In nessun caso la presenza dell'offerta di IeFP può comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto. L'organico dell'istituzione scolastica è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del quadro orario relativo al percorso di studio attivato; tale dotazione organica si intende comprensiva anche dei percorsi di IeFP.

6. L'organico assegnato agli istituti professionali per le classi di IeFP non è separato; l'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e dei contratti collettivi.

### **Art. 10**

#### ***(dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti)***

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti è regolata dal D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In attesa di dare piena applicazione alla citata disposizione, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, rimane confermata nelle attuali consistenze e non può superare quella definita nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2010/2011. Eventuali variazioni, conseguenti anche



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione

all'Accordo Quadro tra il MIUR e il Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2010 relativo "al rilascio del permesso di soggiorno CE", sono consentite solo entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

## **Art. 11**

### *(sezioni ospedaliere)*

Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura .

## **Art. 12**

### *(dotazione organica di sostegno)*

1. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2010/11 è stabilita nella tabella E, colonna A, che riporta la terza e ultima quota dell'incremento della dotazione di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007, che è pari al 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Nella medesima Tabella E, colonna C, sono riportati il numero di posti, compresi quelli dell'organico di diritto, di cui si prevede l'attivazione in organico di fatto da ciascuna Regione, salvo le deroghe da autorizzare secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno.
2. I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nel precedente comma 1.
3. Nell'ambito dei contingenti assegnati, i Direttori generali regionali assicurano che la distribuzione degli insegnanti di sostegno sia correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.
4. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80, del 22 febbraio 2010, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene ripristinata la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Dipartimento per l'istruzione

1997, n. 449 che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali posti possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, a docenti in servizio a tempo indeterminato, attraverso nomine a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche.

5. Per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap si applicano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 recante regolamento concernente modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002.

6. I Direttori generali regionali sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalità più idonee di distribuzione delle risorse di personale e materiali destinate all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento. I dirigenti scolastici cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di presenza di più di due unità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni.

### **Art. 13**

#### *(istituzioni educative)*

Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del personale educativo. In base all'art. 19, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le dotazioni organiche del personale educativo non potranno *“superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012”*.

### **Art. 14**

#### *(scuole funzionanti presso educandati femminili statali)*

Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado, funzionanti presso gli Educandati femminili statali di cui all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono costituiti secondo le disposizioni del presente decreto e assunti nell'organico di diritto nei limiti delle consistenze organiche provinciali.



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione

## **articolo 15**

### *(gestione delle situazioni di fatto)*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del Direttore generale regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al Regolamento sul dimensionamento.
2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi a norma delle disposizioni citate nel precedente comma.
3. Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non abbiano saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unità.
4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto e non devono rientrare entro la previsione di cui all'art. 4 del Regolamento sul dimensionamento, relativo alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato, da comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e agli USP di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.
5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati solo in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.
6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'articolo 35, comma



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione

7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

## **Art. 16**

### *(verifica e monitoraggio)*

1. Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.

2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

## **Art. 17**

### *(scuole con insegnamento in lingua slovena della Regione del Friuli Venezia Giulia)*

Le tabelle "A", "B", "C" e "D" riportano, per grado di istruzione, le dotazioni organiche regionali degli istituti e scuole con insegnamento in lingua slovena. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale provvederà alla ripartizione di tali risorse tra le province interessate.





Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'istruzione

**Art. 18**

*(oneri finanziari)*

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C", "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di 610 posti per la scuola dell'infanzia e di 2.550 posti per gli anticipi della scuola primaria di cui alle tabelle A e B sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53 .

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**IL MINISTRO  
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA  
FRANCESCO PROFUMO**

**IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
MARIO MONTI**



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione

Tabella A - Scuola dell'infanzia  
Contingente organico per l'a.s. 2012/2013

Regione	Organico 2011/2012 (*)	Organico 2012/2013 (*)
Abruzzo	2.451	2.425
Basilicata	1.168	1.158
Calabria	4.042	3.976
Campania	11.863	11.737
Emilia Romagna	4.197	4.197
Friuli Venezia Giulia	1.456	1.461
FVG- Scuole con insegnamento in lingua Slovena	84	84
Lazio	6.588	6.598
Liguria	1.707	1.715
Lombardia	9.429	9.461
Marche	2.704	2.707
Molise	548	556
Piemonte	5.829	5.897
Puglia	7.268	7200
Sardegna	2.626	2.631
Sicilia	8.676	8.617
Toscana	5.308	5.317
Umbria	1.508	1.513
Veneto	3.764	3.799
<b>Totale</b>	<b>81.216</b>	<b>81.049</b>

(\*) comprensivo dei 610 posti assegnati per la generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'istruzione

Tabella B - Scuola Primaria

Contingente organico per l'a.s. 2012/2013

Regione	Organico 2011/2012 (*)	Organico 2012/2013 (*)
Abruzzo	4.144	4.171
Basilicata	2.254	2.214
Calabria	7.784	7.770
Campania	20.265	20.215
Emilia Romagna	14.003	14.113
Friuli Venezia Giulia	3.997	4.016
FVG- Scuole con insegnamento in lingua Slovena	184	186
Lazio	18.746	18.763
Liguria	4.631	4.632
Lombardia	33.811	33.821
Marche	4.969	5.010
Molise	1.018	1.012
Piemonte	14.926	14.949
Puglia	13.499	13.437
Sardegna	5.454	5.447
Sicilia	17.433	17.425
Toscana	11.666	11.742
Umbria	2.936	2.981
Veneto	16.619	16.710
<b>Totale</b>	<b>198.339</b>	<b>198.614</b>



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'istruzione

(\*) comprensivo dei 2.550 posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall'art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n. 53



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'istruzione

Tabella C - Scuola Secondaria di I grado

Contingente organico per l'a.s. 2012/2013

Regione	Organico 2011/2012	Organico 2012/2013
Abruzzo	2.965	2.975
Basilicata	1.602	1.604
Calabria	5.703	5.655
Campania	17.064	17.152
Emilia Romagna	7.552	7.642
Friuli Venezia Giulia	2.397	2.411
FVG- Scuole con insegnamento in lingua Slovena	68	70
Lazio	12.206	12.314
Liguria	2.768	2.787
Lombardia	18.885	18.987
Marche	3.126	3.090
Molise	744	717
Piemonte	8.967	9.009
Puglia	10.163	10.127
Sardegna	4.179	4.211
Sicilia	14.574	14.538
Toscana	6.910	6.962
Umbria	1.804	1.817
Veneto	10.515	10.466
<b>Totale</b>	<b>132.192</b>	<b>132.534</b>



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'istruzione

Tabella D - Scuola secondaria di II grado

Contingente organico per l'a.s. 2012/2013

Regione	Organico 2011/2012	Organico 2012/2013
Abruzzo	4.492	4.455
Basilicata	2.384	2.320
Calabria	8.473	8.324
Campania	23.487	23.361
Emilia Romagna	11.936	12.128
Friuli Venezia Giulia	3.551	3.567
FVG- Scuole con insegnamento in lingua Slovena	121	123
Lazio	17.828	17.708
Liguria	4.089	4.096
Lombardia	24.667	24.741
Marche	5.081	5.073
Molise	1.253	1.239
Piemonte	11.960	12.009
Puglia	16.095	15.972
Sardegna	6.043	5.981
Sicilia	19.201	18.955
Toscana	11.409	11.498
Umbria	2.736	2.710
Veneto	14.286	14.382
<b>Totale</b>	<b>189.092</b>	<b>188.642</b>



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione

Tabella E – Sostegno

Organico di diritto anno scolastico 2012/2013 e incremento in organico di fatto, salvo deroghe.

Regione	Organico di diritto 2012/13	Incremento da utilizzare in O. f. 2012/2013	Organico di fatto 2012/2013
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Abruzzo	<b>1639</b>	426	2065
Basilicata	<b>869</b>	89	958
Calabria	<b>2865</b>	834	3699
Campania	<b>10597</b>	1334	11931
Emilia R.	<b>3224</b>	2668	5892
Friuli V. G.	<b>903</b>	394	1297
Lazio	<b>6245</b>	2641	8886
Liguria	<b>1479</b>	657	2136
Lombardia	<b>6578</b>	5086	11664
Marche	<b>1279</b>	1031	2310
Molise	<b>358</b>	106	464
Piemonte	<b>3886</b>	2271	6157
Puglia	<b>6069</b>	1434	7503
Sardegna	<b>2162</b>	264	2426
Sicilia	<b>8247</b>	3183	11430
Toscana	<b>2857</b>	1833	4690
Umbria	<b>713</b>	288	1001
Veneto	<b>3378</b>	2582	5960
<b>Totale</b>	<b>63.348</b>	<b>27.121</b>	<b>90.469</b>



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione

Tabella F -  
Riepilogo delle riduzioni di posti da operare in organico di diritto (escluso il sostegno)

Regione	organico di diritto (escluso sostegno) A.S. 2011/2012	organico di diritto (escluso sostegno) A.S. 2012/2013	Differenza
Abruzzo	14.052	14.026	-26
Basilicata	7.408	7.296	-112
Calabria	26.002	25.725	-277
Campania	72.679	72.465	-214
Emilia Romagna	37.688	38.080	392
Friuli V. G.	11.401	11.455	54
Friuli V. G. Scuole in lingua slovena	457	463	6
Lazio	55.368	55.383	15
Liguria	13.195	13.230	35
Lombardia	86.792	87.010	218
Marche	15.880	15.880	0
Molise	3.563	3.524	-39
Piemonte	41.682	41.864	182
Puglia	47.025	46.736	-289
Sardegna	18.302	18.270	-32
Sicilia	59.884	59.535	-349
Toscana	35.293	35.519	226
Umbria	8.984	9.021	37
Veneto	45.184	45.357	173
Totale	<b>600.839</b>	<b>600.839</b>	0